

REGOLAMENTO DI  
APPLICAZIONE TARIFFARIA E DI  
ACCETTABILITÀ IN PUBBLICA  
FOGNATURA DEGLI SCARICHI  
INDUSTRIALI

(DICEMBRE 2023)

Art. 1.	FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
1.1	Oggetto del regolamento .....	3
1.2	Riferimenti normativi .....	3
1.3	Scopo del regolamento (prevalentemente tariffario – Del.665/2017/R/idr).....	4
1.4	Ambito di efficacia del regolamento .....	4
Art. 2.	SOGGETTI INTERESSATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO .....	4
Art. 3.	Definizioni.....	4
Art. 4.	ATTI AUTORIZZATIVI CONNESSI AL PRESENTE REGOLAMENTO (AUA, AIA, VIA, RIFIUTI...) .....	8
4.1	Regime autorizzatorio .....	8
4.2	Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni .....	9
Art. 5.	LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA .....	9
5.1	Riferimenti normativi .....	9
5.2	Criteri generali di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura .....	9
5.3	Disciplina delle deroghe .....	10
5.4	Valori limiti di emissione più restrittivi.....	10
Art. 6.	MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO .....	10
Art. 7.	MODALITÀ DI CONTROLLO E CAMPIONAMENTO, OBBLIGHI DI CONTROLLO DELL'UTENZA E CONTROLLI DEL GESTORE.....	10
7.1	Determinazione volumi scaricati ai fini tariffari (oneri installazione misuratori a carico dell'utente industriale, rilevazioni raccolta dati volumi scaricati Gestore SII).....	10
7.2	Determinazioni analitiche reflui industriali ai fini tariffari parametri minimi (COD, SST, N, P e eventuali ulteriori inquinanti specifici (competenze Gestore e utente industriale) .....	12
Art. 8.	DISPOSIZIONI TARIFFARIE.....	14
8.1	Componenti tariffarie .....	14
8.2	Quota Fissa .....	14
8.3	Quota Variabile.....	15
8.4	Quota Capacità .....	16
8.5	Modalità transitoria di determinazione della spesa in fattura.....	17
8.6	Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione .....	17
8.7	Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione di acque di prima pioggia contaminate (AMC) .....	19
8.8	Modalità di fatturazione di autorizzazioni con più punti fiscali di consegna .....	19
Art. 9.	DISPOSIZIONI FINALI.....	20

## Art. 1. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

### 1.1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto l'accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura, per quanto attiene il controllo degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché le determinazioni e gli accertamenti in materia tariffaria. Il presente regolamento, integrato con il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e gli Addendum dei Gestori del SII della Toscana, costituisce elemento di riferimento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

### 1.2 Riferimenti normativi

Di seguito sono elencate le principali normative e/o regolamenti nazionali, regionali e dell'Autorità citate nel presente Regolamento.

Laddove tali normative e/o regolamenti vengano integrati, modificati o sostituiti, il riferimento ad essi comprende anche le successive modifiche ed integrazioni.

- D.Lgs.152/2006: Norme in materia ambientale.
- L.R.20/2006: Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006, n.20 – “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”.
- Regolamento Regionale 46/R: D.P.G.R. 8 settembre 2008, n.46/R – “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)”.
- L.R.69/2011: Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007.
- DPR 227 del 19/10/2011 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11: con cui all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva n.481/95.
- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: Autorizzazione Unica Ambientale;
- L.R. n.3/2016, “Disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento” Modifiche alla L.R. 20/2006 in attuazione della L.R. 22/2015.
- Delibera AEEGSI 28 settembre 2017 n.665/2017/R/idr, recante l'approvazione del testo integrato corrispettivo servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti per la definizione dell'articolazione tariffaria;
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, diventando ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

### 1.3 Scopo del regolamento (prevalentemente tariffario – Del.665/2017/R/idr)

Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina organica degli scarichi produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della normativa di settore vigente, al fine di:

- proteggere l'ambiente dalle possibili ripercussioni negative causate dagli scarichi di acque reflue;
- tutelare l'integrità ed il corretto funzionamento degli impianti fognari e di depurazione;
- promuovere e favorire l'allacciamento alla pubblica fognatura degli insediamenti industriali – in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua – per consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle risorse e nella dotazione dei processi di recupero e di riutilizzo delle sostanze disperse;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per i corpi idrici tipizzati;
- stabilire i criteri di controllo sulla qualità e quantità del refluo industriale scaricato in pubblica fognatura ai fini del calcolo tariffario.

### 1.4 Ambito di efficacia del regolamento

Il presente Regolamento ha validità in tutto l'Ambito Territoriale Ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di: Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

## Art. 2. SOGGETTI INTERESSATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

I soggetti direttamente e indirettamente interessati al presente Regolamento sono:

- I Gestori del SII \*della Toscana;
- Le attività generanti reflui industriali allacciate alla pubblica fognatura;
- Autorità Idrica Toscana;
- Regione Toscana;
- ARPAT;
- Suap operanti sul territorio regionale toscano.

## Art. 3. Definizioni

- Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114 del D.Lgs.152/06;
- Abitante Equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno. Il carico inquinante in AE per uno scarico industriale è definito in termini qualitativi dal carico prelevato e

classificato secondo le modalità di campionamento degli scarichi industriali di cui all'allegato 5 del D. Lgs. 152/06 paragrafo 1.2 "acque reflue industriali". Il carico in AE che viene associato al carico autorizzato deve tenere conto per le attività del carico massimo generato in un giorno di massima attività e quindi corrisponde al carico potenziale massimo.

*\*: sono esclusi dal presente Regolamento gli utenti consorziati\soci dei GIND per la parte del servizio ad essi riferibile.*

- Acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggio da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. n.20/06;
- Acque di scarico: sono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'articolo 13 della L.R. n.20/06;
- Acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AMDNC anche le acque individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 8 della L.R. n.20/06;
- Acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superficie coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Acque reflue assimilate alle domestiche: acque reflue così come individuate dal Regolamento Regionale n. 46/R/2008 di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20;
- Acque reflue industriali: è qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o di attività di bonifica,

diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 - e delle normative regionali;

- Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi ai settori dell'acqua e dei rifiuti;
- Autorità Idrica Toscana (AIT): è l'ente dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con la Legge Regionale Toscana n. 69/2011;
- COD (Chemical Oxygen Demand): è la quantità di ossigeno richiesta per ossidare chimicamente, secondo modalità standardizzate, le sostanze ossidabili presenti nei liquami; è un indice che individua non solo le sostanze organiche ossidabili biologicamente ma anche le sostanze organiche non biodegradabili ossidabili solo chimicamente;
- Fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
- Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e dilavanti provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;
- Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;
- Gestori: i gestori di ciascuno dei servizi facenti parte del SII di interesse del presente regolamento, ovvero la raccolta, il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane, industriali e/o meteoriche contaminate. Si possono distinguere le seguenti 3 categorie di gestori:
  - o Gestore Unico (GU): è il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'Ambito, convenzionato con l'Autorità di Ambito.

- Gestori industriali (GIND): Gestori delle reti di collettamento, delle reti fognarie e/o degli impianti di depurazione a carattere prevalentemente industriale di cui all'art. 13-bis della LR 20/2006, che trattano anche reflui urbani di natura mista, convenzionati con i Comuni ove sono ubicati tali impianti.
- Altri Gestori (AG): sono i Gestori aventi la concessione del servizio idrico integrato in salvaguardia, fino alla scadenza della stessa ovvero gestori aventi titolo all'esercizio dei servizi assegnati in forza di un atto concessorio specifico.
- Impianto di depurazione: complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- Inquinanti principali: ai sensi della Delibera ARERA 665/2017 sono COD, SST, N e P così come definiti nel D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Inquinanti specifici: ai sensi della Delibera ARERA 665/2017 sono gli ulteriori inquinanti rispetto ai principali (COD, SST, N e P);
- N: è il parametro azoto totale. Può essere calcolato, in base al TICS, come 4/3 dell'Azoto ammoniacale.
- Parametri Caratteristici: parametri della tab. 3 ma anche di tab.1 e 2 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed eventuali ulteriori parametri definiti nell'atto autorizzativo dello scarico industriale da sottoporre a specifica attenzione, anche in relazione all'efficacia depurativa della rete e degli impianti di raccolta posti a valle dell'attività industriale che genera lo scarico in pubblica fognatura. Ai fini di una prima classificazione dei parametri caratteristici si fa riferimento alla classificazione per tipologia di attività di cui alla **Tabella 1** allegata salvo poi definire in maniera puntuale condizioni specifiche nelle singole istruttorie; i parametri comprendono gli inquinanti specifici ai fini della definizione della tariffa. Gli inquinanti specifici, ove individuati, sono ricompresi nei parametri caratteristici.
- Punto di scarico: è il punto di allaccio della tubazione di fognatura privata alla tubazione di pubblica fognatura;
- Punto di scarico industriale: è il punto fiscale di consegna realizzato conformemente ai regolamenti dei Gestori del SII, e coincide con il punto indicato nell'atto autorizzativo tramite coordinate geografiche. Tale punto corrisponde al pozzetto di campionamento fiscale delle acque reflue industriali;
- Pozzetto di ispezione: è il pozzetto o il punto, stabilito nei documenti allegati all'atto autorizzativo, rappresentativo della qualità dello scarico in pubblica fognatura.
- Regolamento di fognatura e depurazione: regolamento del Gestore del SII che disciplina il recapito dei reflui nelle pubbliche fognature nere e miste, approvato dall'AIT.
- Stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali o di bonifica che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 5, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- TICSI: testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, di cui alla Delibera ARERA 28 settembre 2017 665/2017/R/idr;
- Valore limite di emissione: i valori limite di emissione per singoli inquinanti fissati nell'atto autorizzativo allo scarico. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze.

## Art. 4. ATTI AUTORIZZATIVI CONNESSI AL PRESENTE REGOLAMENTO (AUA, AIA, VIA, RIFIUTI...)

### 4.1 Regime autorizzatorio

Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:

- a) Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi, ai sensi del comma 2 dell'art.124 del D. Lgs. 152/06, nell'osservanza delle norme fissate Gestore del SII; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve tuttavia essere presentata al Gestore domanda di allacciamento, secondo le casistiche, le modalità e con allegata la documentazione prevista dal Regolamento del SII dello specifico Gestore.
- b) Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere autorizzati (AUA, AIA, Art.208, Bonifiche di siti inquinati, ecc.), come previsto dagli art. 124 e 125 D. Lgs 152/06 e dalla normativa regionale, secondo le modalità previste dalla Regione. Deve tuttavia essere presentata al Gestore domanda di allacciamento, secondo le casistiche, le modalità e con allegata la documentazione prevista dal presente regolamento e dal regolamento del SII dello specifico Gestore. Il gestore del SII per la valutazione di allacciabilità, secondo le casistiche, ed al fine di esprimere il parere di competenza nell'atto autorizzativo secondo proprio regolamento, richiede dati tecnici secondo il modello da compilare scaricabile dal sito del gestore oppure indicate dallo stesso sulla domanda di allacciamento. Tra i dati tecnici il gestore è tenuto a richiedere il volume massimo giornaliero ed annuo che l'attività intende farsi autorizzare, nonché l'eventuale periodo di esercizio dell'attività se caratterizzata da stagionalità. Nel caso di più punti fiscali di consegna l'autorizzazione e/o il parere del gestore ad essa allegato, dovrà indicare per ciascun punto il volume giornaliero ed annuo e i parametri di scarico autorizzati. Su richiesta motivata del Gestore, l'Autorità competente si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- c) Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere presentata al Gestore domanda corredata della eventuale documentazione tecnica richiesta dal Gestore che attesti che gli scarichi derivanti dalle attività svolte sono conformi a quanto previsto dall'art.101- comma 7 del D.Lgs 152/06 e successive



modifiche e integrazioni ed a quanto indicato dalla normativa regionale, tenuto conto anche del DPR 227 del 19/10/2011 e del Regolamento del SII di ciascun Gestore. Il Gestore, valutata la documentazione, stabilirà se gli scarichi sono da considerarsi assimilabili e in caso contrario comunicherà al richiedente di presentare domanda di Autorizzazione.

- d) Gli scarichi di AMC, come definite dalla Legge Regionale 20/2006 e s.m.i., sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, dall'art. 8 della LR 20/2006 art. 8 e dal D.P.G.R.46/R/2008. Su richiesta motivata del Gestore, l'Autorità competente si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi esistenti, qualora tali scarichi, per qualità e/o quantità, dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento degli impianti pubblici di fognatura e di depurazione e, comunque, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- e) Gli scarichi di AMDNC: non sono sottoposti ad autorizzazione, ma necessitano di nulla osta idraulico da parte del Gestore.

#### **4.2 Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni**

I soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali sono quelli definiti dagli specifici procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 5. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **5.1 Riferimenti normativi**

Per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, l'accettazione degli scarichi è subordinata al rispetto delle norme tecniche nazionali e regionali (152/2006 e all.5; L.R. 20/2006 e DPGR46/R), delle prescrizioni regolamentari e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi, nonché dei valori limite stabiliti dal Gestore.

### **5.2 Criteri generali di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura**

- a) Relativamente alla concessione di allaccio alle reti fognarie pubbliche, gli scarichi di acque reflue domestiche hanno la priorità su quelli di origine industriale e sono sempre consentiti nel rispetto dei vigenti regolamenti di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura.
- b) Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati nei provvedimenti autorizzativi, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del suddetto decreto.
- c) Per gli scarichi di acque reflue, industriali e di AMDC nel territorio di competenza dell'AIT, sono validi i limiti allo scarico prescritti dalla tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. colonna pubblica fognatura, ovvero quelli individuati dai

Gestori, sia che li abbiano riportati nei rispettivi Regolamenti che li abbiano determinati in base alle specifiche dello scarico per il quale viene richiesta l'autorizzazione in pubblica fognatura.

- d) Nel caso di stabilimenti nei quali si svolgono attività di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06, i limiti sono quelli ivi indicati.

### **5.3 Disciplina delle deroghe**

- a) Il richiedente l'Autorizzazione allo scarico può presentare richiesta di applicazione di limiti qualitativi in deroga, motivando la richiesta e supportandola con adeguata documentazione tecnica.
- b) Il Gestore, tenuto conto delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico industriale, valutate le capacità residue di funzionalità sia della rete fognaria che dell'impianto di depurazione a cui dovrebbe afferire lo scarico industriale, può stabilire valori limite per lo scarico in pubblica fognatura in deroga a quelli indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto eventualmente previsto nei Regolamenti dei singoli Gestori e comunque ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e dei limiti di tabella 3, limitatamente ai parametri di cui alla nota (2) della tabella 5 dell'allegato dello stesso decreto.
- c) Sono salvaguardate le convenzioni di utenza vigenti redatte ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

### **5.4 Valori limiti di emissione più restrittivi**

Ove le caratteristiche dello scarico, in relazione alla tipologia e stato delle reti fognarie o dell'impianto di destino lo rendano necessario, al fine di consentire comunque l'accettabilità di un reflujo in pubblica fognatura, il Gestore può richiedere il rispetto di limiti più restrittivi per alcuni parametri della Tab 3- All. 5- parte III del D.Lgs 152/06, o richiedere l'inserimento di limiti specifici per parametri non rientranti nella suddetta tabella. Per tali richieste il Gestore, nel parere istruttorio previsto dai vari iter autorizzativi (AIA ed AUA), dovrà fornire gli elementi tecnici o motivazioni di carattere gestionale necessari a supportare tale richiesta, purché sia garantito che gli scarichi finali siano conformi ai limiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'All.5- parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

## **Art. 6. MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO**

Per quanto riguarda le modalità di allaccio si rimanda al Regolamento del SII ed agli Addendum dei Gestori del SII.

## **Art. 7. MODALITÀ DI CONTROLLO E CAMPIONAMENTO, OBBLIGHI DI CONTROLLO DELL'UTENZA E CONTROLLI DEL GESTORE**

### **7.1 Determinazione volumi scaricati ai fini tariffari (oneri installazione misuratori a carico dell'utente industriale, rilevazioni raccolta dati volumi scaricati Gestore SII)**

- a) Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente industriale il volume scaricato è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto.
- b) Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto - per effetto dell'esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate - il volume scaricato è determinato con le modalità seguenti:
- idonea misurazione eseguita sul punto di scarico. L'installazione del misuratore allo scarico, secondo le prescrizioni indicate dal Gestore, avviene:
    - i. - su richiesta del Gestore, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno;
    - ii. - su richiesta del Gestore quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
    - iii. su richiesta del Gestore, laddove non possibile o difficoltosa la misura dello scarico, sulla linea di adduzione delle acque utilizzate per l'attività produttiva dalla quale hanno origine gli scarichi di acque reflue industriali (sotto contatore fornitura idrica);
    - iiii. - su richiesta dell'utente industriale;
  - negli altri casi, mediante stima ragionevole e motivata, dietro richiesta motivata dell'utente industriale.
- c) Gli oneri di installazione e di manutenzione dei misuratori allo scarico sono sostenuti dall'utente industriale.
- d) Il Gestore del SII è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato – sia rilevati con apposito misuratore allo scarico, che determinati sulla base dei valori prelevati – con obblighi differenziati sulla base dei volumi annui di refluo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare:
- inferiori o uguali a 3000 mc: 2 tentativi di raccolta all'anno;
  - superiori a 3000 mc: 3 tentativi di raccolta all'anno.
- e) Il raggiungimento del numero minimo di tentativi di raccolta delle misure può essere conseguito anche mediante telelettura o mediante autolettura da parte dell'utente industriale. L'utente è tenuto ad effettuare l'invio dei dati di autolettura nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di competenza, salvo specifiche proroghe concordate con il gestore. Il Gestore procede alla validazione della misura comunicata dall'utente ai fini del suo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
- f) I cicli di raccolta delle misure devono essere organizzati secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto della variabilità e della stagionalità di taluni scarichi industriali, allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione. Laddove siano previsti obblighi di verifica qualitativa dello scarico, è fatto obbligo di rilevazione delle misure volumetriche contestualmente a tali attività. Resta fermo che è fatto obbligo del soggetto autorizzato consentire l'accesso al Gestore per il relativo rilievo delle misurazioni e/o effettuazione dei campionamenti.

- g) In caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un'utenza industriale, rilevati con le modalità illustrate ai commi a e b, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione.

## 7.2 Determinazioni analitiche reflui industriali ai fini tariffari parametri minimi (COD, SST, N, P e eventuali ulteriori inquinanti specifici (competenze Gestore e utente industriale)

- a) Le concentrazioni degli inquinanti principali COD, SST, N, P e degli inquinanti *specifici X* ricompresi tra i parametri caratteristici che rientrano nel calcolo della formula illustrata nella Delibera 665/2017/R/IDR sono determinate come media aritmetica dei valori ottenuti:

- dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 determinazioni analitiche all'anno;
- da tutte le rilevazioni dell'anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche all'anno.

Laddove il gestore avesse conseguito autonomamente il numero minimo annuo di rilevazioni secondo quanto previsto alla tabella della lettera c), ai fini della media aritmetica si utilizzano esclusivamente i dati dal medesimo rilevati, salvo utilizzare anche quel numero di autocontrolli - di cui alla lettera e) - più recenti dell'anno di competenza necessari a raggiungere le 3 rilevazioni che compongono la media aritmetica. Qualora sommando rilevazioni del gestore ed autocontrolli non sia raggiunto il numero di rilevazioni ai fini della determinazione della media aritmetica si va a ritroso negli anni, dando priorità alle rilevazioni del gestore a parità di anno di competenza. Nei casi di forniture con inquinanti scaricati caratterizzati da "stagionalità", in sostituzione della media aritmetica di tutte le rilevazioni dell'anno verrà utilizzata la media delle rilevazioni in riferimento ai cicli annuali di esercizio, utilizzando comunque il medesimo criterio sopra esposto.

- b) Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico:
- al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell'autorizzato;
  - al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell'autorizzato.
- c) Il Gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricati dall'utente industriale, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata nel seguito.

Volume scaricato*	N° determinazioni analitiche annue	N° determinazioni analitiche annue
-------------------	------------------------------------	------------------------------------

	minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose	minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose
≤ 15 mc/gg e ≤ 3000 mc/anno	0	1
16-100 mc/gg o 3001-25000 mc/anno	1	2
101-400 mc/gg o 25001-100000 mc/anno	2	3
> 400 mc/gg o > 100000 ma/anno	3	4

\* Ai fini della presente tabella, per volume scaricato si intende il volume massimo giornaliero o il volume annuo, come risultanti dalla fatturazione emessa riferita al più recente anno solare o nel caso di nuove autorizzazioni sulla base del volume autorizzato

Resta intesa l'impossibilità di garantire il numero minimo di rilevazioni per le AMC stante l'obiettivo difficoltà di campionamento.

- d) Al fine dell'individuazione del numero minimo di determinazioni analitiche, le sostanze pericolose da considerare sono quelle utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate.
- e) Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale. L'utente è tenuto ad effettuare l'invio dei dati relativi agli autocontrolli nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di competenza, salvo specifiche proroghe concordate con il gestore.
- f) Nei territori in cui i controlli a fini ambientali sugli scarichi effettuati ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati delegati al Gestore, il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l'utilizzo dei dati derivati da tali determinazioni.
- g) Qualora il Gestore SII – anche ai sensi del comma e) - disponga di sufficienti determinazioni analitiche attendibili anche per le utenze per le quali non sono previsti obblighi di determinazione ai sensi del precedente comma c), i medesimi dati possono essere utilizzati nella formula tariffaria.
- h) Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell'arco delle tre ore, ovvero secondo le modalità di campionamento riportate nell'atto autorizzativo o dichiarate dall'utente ed accettate dal gestore. Le modalità di campionamento, che hanno valore anche ai fini della verifica della conformità dell'atto autorizzativo, devono prevedere il rispetto delle norme tecniche di riferimento. Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il Gestore SII ritenga che tale modalità sia rappresentativa del refluo scaricato. L'utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi. Il Gestore è tenuto a consegnare all'utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all'utente la possibilità di effettuare l'analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste al comma e).

- i) Per motivi di trasparenza e tutela dell'utenza, il Gestore SII deve garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica.
- j) Le analisi condotte in regime di autocontrollo su pozzetti diversi da quelli indicati negli atti autorizzativi non verranno mai prese in considerazione.
- k) Nel caso di atto autorizzativo scaduto o di inosservanza delle prescrizioni in esso contenuti o delle condizioni di esercizio dello stabilimento/attività autorizzate, le analisi condotte in regime di autocontrollo dall'utente industriale di cui alla precedente lettera e) potranno non essere prese in considerazione, ad insindacabile giudizio del Gestore.
- l) Nel caso di atto autorizzativo decaduto con scarico industriale non cessato o di mancata comunicazione al Gestore di variazioni quali/quantitative dello scarico o di revoca dell'autorizzazione, il Gestore mantiene attive le modalità di fatturazione in conformità del presente Regolamento ed utilizzando i dati contenuti nell'atto autorizzativo scaduto e decaduto. Rimane fermo che ogni e qualsivoglia responsabilità afferente /conseguente ad atto autorizzativo decaduto come alle situazioni di mancata comunicazione al Gestore di variazioni quali/quantitative dello scarico ivi inclusa la dismissione dello scarico industriale, permane a carico del soggetto titolare delle attività generanti reflui industriali allacciate alla pubblica fognatura.

## Art. 8. DISPOSIZIONI TARIFFARIE

### 8.1 Componenti tariffarie

La tariffa per ciascun utente industriale, in relazione a ciascun anno, è determinata come segue:

$$T_p^{ATO} = QF_p^{ATO} + QC_p^{ATO} + QV_p^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- $QF_p^{ATO}$  rappresenta la quota fissa, indipendente dal volume (Euro/anno);
- $QC_p^{ATO}$  è la quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale (Euro/anno);
- $QV_p^{ATO}$  è la quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc);
- $V_p$  è il volume annuo scaricato dall'utente industriale, espresso in metri cubi (mc/anno) calcolato secondo le modalità dell'Art. 8.

### 8.2 Quota Fissa

- a) La quota fissa, stabilita dall'AIT e aggiornata secondo le disposizioni ARERA, è distinta in almeno due fasce in funzione del numero di determinazioni analitiche minime previste all'art. 8 del presente Regolamento.
- b) La quota fissa è dovuta in presenza del servizio di fognatura, salvo i seguenti casi:

- b.1. qualora l'utente industriale risulti direttamente allacciato all'impianto di depurazione; in tal caso, la quota fissa è dovuta al Gestore di depurazione che svolge le attività di gestione contrattuale dell'utente, della misura dei volumi scaricati, delle verifiche di qualità dei reflui industriali.
- b.2. qualora il Gestore della fognatura sia un soggetto diverso da quello della depurazione; in tale situazione, sarà compito dell'AIT procedere alla corretta ripartizione tra i due gestori degli oneri ammessi a riconoscimento tariffario a copertura della componente di quota fissa.

### 8.3 Quota Variabile

- a) La quota variabile di fognatura e depurazione è calcolata sulla base della formula si seguito riportata:

$$QV_p^{ATO} = T_{ind}^{f,ATO} + \max \left\{ 1; \left[ \begin{array}{l} \%_{COD} \cdot \frac{COD_p}{COD_{rif}} + \%_{SST} \cdot \frac{SST_p}{SST_{rif}} + \%_N \cdot \frac{N_p}{N_{rif}} + \\ + \%_P \cdot \frac{P_p}{P_{rif}} + \sum_j \%_{X,j} \cdot \frac{X_{j,p}}{X_{j,rif}} \end{array} \right] \right\} \cdot T_{ind}^{ATO}$$

dove:

- $T_{ind}^{f,ATO}$  rappresenta la tariffa unitaria di fognatura per l'utenza industriale (Euro/mc) stabilita dall'AIT e aggiornata secondo le disposizioni ARERA;
- $T_{ind}^{ATO}$  rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione relativa al trattamento dei reflui equivalenti al refluo di riferimento (Euro/mc) stabilita dall'EGA e aggiornata secondo le disposizioni ARERA;
- $\%_{COD}$ ,  $\%_{SST}$ ,  $\%_N$ ,  $\%_P$  sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di depurazione, tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P ed i relativi valori sono pari a quelli standard indicati nella Tabelle di cui all'art. 19.2 della Deliberazione 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/IDR, salvo diversa disposizione da parte dell'EGA;
- $\%_{X,j}$  sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di depurazione, coprono i costi generati dagli inquinanti specifici j-esimi secondo la **Tabella 2** allegata al presente Regolamento. Tali parametri possono assumere complessivamente un'aliquota massima del 50%.

L'inserimento nella formula dei parametri specifici Xj è dovuta:

Se esiste nell'ATO di riferimento almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione degli inquinanti Xj o comunque che tali inquinanti, quali ad esempio le sostanze pericolose, inducano maggiori e giustificati costi quali ad esempio costi energetici, maggiori costi di gestione dei fanghi, costi dovuti alle maggiori portate da trattare;

- Per i parametri superiori ai limiti per lo scarico in pubblica fognatura che comportano maggiori costi di trattamento;

- $COD_p, SST_p, N_p, P_p$  rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell'utente industriale (mg/l); in particolare, ai fini dell'applicazione della formula, la concentrazione dell'azoto totale nel refluo scaricato ( $N_p$ ), può essere assunta pari al valore della concentrazione del parametro TKN (mg/l); tali concentrazioni devono comunque essere determinate, anche qualora nessun impianto di depurazione presente nell'ATO abbia trattamenti finalizzati alla rimozione di azoto e fosforo;

- $COD_{rif}, SST_{rif}, N_{rif}, P_{rif}$  rappresentano le concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili. Per il parametro N si considera quattro terzi del limite per scarico in acque superficiali stabilito per l'azoto ammoniacale;

- $X_{j,p}$  è la concentrazione degli ulteriori inquinanti specifici individuati dall'EGA e presenti nel refluo (mg/l). Laddove la concentrazione del singolo inquinante nel refluo sia inferiore al valore di riferimento, si intende pari a 0;

- $X_{j,rif}$  rappresenta la concentrazione, nel refluo di riferimento, di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici  $X_j$  introdotti dall'EGA (mg/l); in analogia con gli inquinanti principali, le concentrazioni di riferimento, assumono i valori stabiliti nella Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. .

b) L'AIT, può introdurre un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti. In tal caso la quota variabile di fognatura di ciascun refluo p-esimo è determinata come segue:

$$\frac{Tf_{ind,p}^{ATO}}{Tf_{ind}^{ATO}} = \alpha_p \cdot Tf_{ind}^{ATO}$$

dove:

$Tf_{ind,p}^{ATO}$  è la tariffa unitaria di fognatura (Euro/mc), applicata ai singoli reflui che presentano caratteristiche corrosive o incrostanti;

$\alpha_p$  è il fattore moltiplicativo che assume un valore pari a 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti), salvo diversa istanza del Gestore ad AIT.

#### 8.4 Quota Capacità

La quota capacità è interamente attribuita al servizio di depurazione ed è quantificata secondo la formula che segue:

$$QC_p^{ATO} = \left\{ [\%_{COD,aut} \cdot COD_{aut,p}] + [\%_{SST,aut} \cdot SST_{aut,p}] \right\} \cdot V_{aut,p} \cdot Td_{capacità}^{ATO}$$

dove:



- $\%_{COD,aut}$  e  $\%_{SST,aut}$  sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità, rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST e assumono i medesimi valori stabiliti per  $\%_{COD}$  e  $\%_{SST}$ , nella Tabelle di cui all'art. 19.2 della Deliberazione 28 settembre 2017 n. 665/2017/R/IDR;
- $COD_{aut,p}$  e  $SST_{aut,p}$  sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l);
- $V_{aut,p}$  è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al Gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato. Ai fini della determinazione del volume massimo giornaliero autorizzato si fa riferimento all'atto autorizzativo ovvero al valore indicato nell'allegato parere espresso dal gestore desunto dalle informazioni tecniche richieste all'utente;
- $Td_{capacità}^{ATO}$  rappresenta la tariffa unitaria di capacità (Euro/grammi), stabilita dall'EGA e aggiornata secondo le disposizioni ARERA.

### 8.5 Modalità transitoria di determinazione della spesa in fattura

- a) Sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione AREA 665/17 all'art. 21.2, la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di reflujo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente. Pertanto, il Gestore è tenuto a fatturare annualmente l'importo minore tra quello che scaturisce dalla vigente regolamentazione e quello derivante con la precedente metodologia maggiorata del 10% per il 2018 e del 20% per il 2019, calcolando entrambi i fatturati a parità quali-quantitativa di reflujo scaricato rispettivamente per gli anni 2018 e 2019.
- b) Tale meccanismo di fatturazione verrà applicato anche alle nuove utenze.
- c) Per gli anni successivi, nelle more dell'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'ARERA, si applica il medesimo criterio descritto alla lettera a), aumentando il massimale di anno in anno del 10%.

### 8.6 Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione

- a) Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, il Gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa, un elemento di penalizzazione pari a:

$$Penale_p = \mu_p \cdot Td_{ind}^{ATO} \cdot V_p$$

dove:

- $\mu_p$ : rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo, che può assumere un valore massimo  $\mu_{p\ max} = 0,3$ .
- l'elemento di penalizzazione può assumere il valore massimo come da seguente tabella:

Volume scaricato*	Massima penalizzazione
$\leq 15$ mc/gg e $\leq 3000$ mc/anno	5000
16-100 mc/gg o 3001-25000 mc/anno	15000
101-400 mc/gg o 25001-100000 mc/anno	50000
$> 400$ mc/gg o $> 100000$ ma/anno	100000

Il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione è determinato come segue:

$$\mu_p = \max\left\{0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}}\right\} \cdot m_{COD} + \max\left\{0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}}\right\} \cdot m_{SST} +$$

$$+ \max\left\{0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}}\right\} \cdot m_N + \max\left\{0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}}\right\} \cdot m_P + \sum_j \left[ \max\left\{0; \frac{X_{j,p} - X_{j,aut,p}}{X_{j,aut,p}}\right\} \cdot m_{X_j} \right] +$$

$$+ \max\left\{0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}}\right\} \cdot m_V$$

dove:

- $COD_{aut,p}$ ,  $SST_{aut,p}$ ,  $N_{aut,p}$ ,  $P_{aut,p}$ ,  $X_{j,aut,p}$ ,  $V_{j,aut,p}$ : rappresentano le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo;
- $m_{COD}$ ,  $m_{SST}$ ,  $m_N$ ,  $m_P$ ,  $m_{X_j}$ ,  $m_V$ : rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall'A.I.T. in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico. Tali coefficienti assumono valori maggiori o uguali a zero, secondo la seguente tabella:

<b>Coefficienti di maggiorazione</b>	<b>Valore (%)</b>
$m_{COD}$	52
$m_{SST}$	28
$m_N$	15
$m_P$	5
$m_{X_j}$	25
$m_V$	15

- b) La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del Gestore comunicare all'utente l'esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente. Nel caso in cui al secondo campionamento il refluo non risulti

conforme per un parametro diverso rispetto al primo campionamento, si dovrà effettuare un terzo campionamento per la conferma del secondo parametro, mentre il primo si intende rientrato. Servono sempre due analisi consecutive per la conferma del superamento del singolo parametro. L'eventuale penale sarà conguagliata sulla base del consumo annuo di competenza del superamento registrato con la prima rilevazione.

- c) L'elemento di penalizzazione valido per tutto l'anno in cui è stato rilevato il superamento cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati.

### **8.7 Modalità di conteggio delle tariffe di fognatura e depurazione di acque di prima pioggia contaminate (AMC)**

- a) Ai fini tariffari le acque meteoriche contaminate AMC, sono assimilate alle acque reflue industriali.
- b) Lo scarico di AMC in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle pubbliche fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, previa acquisizione dei pareri dei Gestori competenti, dell'ARPAT e nel rispetto delle disposizioni relativamente al trattamento e alla gestione così come individuate in Allegato 5 al regolamento D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.. Le AMC possono essere un contributo all'interno dei flussi di uno scarico industriale dove vanno a sommarsi alle acque di processo scaricate.
- c) Il calcolo delle superfici scolanti da cui derivano AMC avviene con le modalità previste nell'allegato 5 capo 1 del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i..
- d) Ai fini del volume di scarico da fatturare delle AMC, laddove non risulti prescritto e necessario installare un misuratore di portata, ovvero non sia richiesto dall'utente stesso, si utilizzerà quello derivante dal prodotto della superficie scolante contaminata per una precipitazione annua di prima pioggia "standard" pari a **350mm** (0,35m) uniformemente distribuita sulla suddetta superficie contaminata. Tale valore è da riferirsi ad una precipitazione pari alla prima pioggia (5mm). Nel caso siano state valutate contaminate e autorizzate ulteriori aliquote di acque meteoriche oltre la prima pioggia tale quantitativo annuo per semplicità si incrementerà proporzionalmente fino ad un massimo di 900mm (0,9m).
- e) Laddove non diversamente indicato nell'atto autorizzativo ovvero non campionato o campionabile per lo scarico delle AMPP/AMC ai fini della qualità in tariffa le concentrazioni dei parametri inquinanti sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell'autorizzato; al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell'autorizzato.

### **8.8 Modalità di fatturazione di autorizzazioni con più punti fiscali di consegna**

- a) Se nell'ambito di una stessa autorizzazione allo scarico sono presenti più punti fiscali di consegna il Gestore contrattualizza, di norma, un'utenza per ciascuno di questi.

Ciascuna utenza verrà fatturata singolarmente secondo quanto riportato ai precedenti punti utilizzando per ciascuno scarico il  $V_{aut}$  e i parametri autorizzati indicati.

- b) Nel caso di autorizzazioni in essere con  $V_{aut}$  complessivo il gestore fatturerà la totalità dei volumi secondo i parametri indicati nell'atto autorizzativo o mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell'AIT o altro soggetto competente e secondo le modalità dal medesimo stabilite.

## **Art. 9. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento prevale, ai fini dei soli scarichi industriali, sulle disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e degli Addendum dei Gestori del SII della Toscana.

I contenuti delle Tabelle 1 e 2, che riguardano gli inquinanti specifici  $X_j$ , sono definiti e periodicamente aggiornati, con riferimento a ciascun Gestore, con successivo decreto del Direttore Generale AIT.